

Al Presidente della Regione Siciliana
 Preg.mo Dott. Nello Musumeci

Con la sentenza n. 232 del 26 settembre 2017, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 46 del 15/11/2017 1° Serie Speciale, la Corte Costituzionale, a seguito del ricorso del Governo Nazionale, ha dichiarato, tra gli altri, l'illegittimità costituzionale del comma 1, articolo 16 della legge della Regione siciliana n. 16/2016.

Per effetto di tale sentenza è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 32 della L.R. Sicilia n. 7/2003.

Secondo la Corte infatti l'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 16 del 2016, nella parte in cui consente l'avvio dei lavori nelle zone sismiche, in assenza della previa autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione, contrasta con il principio espresso dall'art. 94 del Testo unico dell'edilizia, secondo il quale, nelle zone sismiche, l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione condiziona l'effettivo inizi di tutti i lavori.

La sentenza de quo, decisa in assenza di costituzione da parte della Regione siciliana, travolge l'art. 32 della L.R. 7/2003 che, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, ha consentito per quattordici anni lo snellimento delle procedure previste dalla legge 64/74, senza comunque avere mai escluso l'intervento autorizzativo da parte degli Uffici del Genio Civile della Regione, ovvero senza volere sostituire l'autorizzazione espressa, comunque necessaria, con meccanismi di monitoraggio successivi connessi al regime autorizzatorio e, quindi, senza pregiudizio alcuno e/o violazione alla tutela dell'incolumità pubblica.

Oggi la sentenza di accoglimento pone l'esigenza immediata di una organizzazione degli uffici regionali del Genio Civile che consenta una rapida istruttoria delle pratiche ed il rilascio dell'autorizzazione sismica con le procedure dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, senza che ciò si traduca in appesantimenti e ritardi a carico del Cittadini, delle Imprese e dei Professionisti operanti nel comparto dell'edilizia.



1

Si ritiene necessaria, inoltre, l'emanazione, da parte del Governo Regionale da Ella diretto, di regole chiare e tempestive operanti sul piano amministrativo circa la gestione del "transitorio", ovvero di quelle pratiche presentate prima della pubblicazione della Sentenza sulla G.U., i cui lavori sono già stati avviati e in attesa dei relativi atti autorizzatori.

Con riferimento a quanto sopra, assume particolare rilievo l'art. 136 della Costituzione, secondo cui *"quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"*.

In relazione a ciò, non potendo la declaratoria di incostituzionalità avere effetto retroattivo, la stessa non può incidere sui lavori già in corso di esecuzione a seguito del deposito del progetto strutturale ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 7/2003 prima del 15/11/2017, che come sopra detto non esclude la prevista autorizzazione, ma ha come unico obiettivo lo snellimento della procedura.

A contrario, inoltre, l'interruzione repentina dei lavori potrebbe avere pesanti effetti sulla sicurezza dei cantieri, produrre grave pregiudizio per la parte già eseguita e per la totalità delle strutture dell'immobile oggetto di intervento, nonché sull'incolumità pubblica, principio quest'ultimo che invece la sentenza della Corte Costituzionale intende tutelare.

Oltre al conseguente aggravio per il mantenimento in sicurezza del cantiere, connesso alla sospensione dei lavori e le relative responsabilità, altra e non meno rilevante conseguenza del provvedimento interruttivo dei lavori è la decadenza del requisito di cantierabilità di quei progetti che, prodotti per la partecipazione ai bandi per l'accesso ai fondi europei, si avvalgono proprio della procedura concesse all'art. 32.

Parimenti, l'interruzione forzata di lavori, iniziati conformemente alla normativa vigente al momento dell'avvio, rappresenterebbe una violazione al diritto di proprietà, tutelato dall'art. 42 della Costituzione, nonché dall'art. 1 prot. n. 1 del CEDU.

Quanto sopra premesso, gli scriventi

CHIEDONO

Che codesta Presidenza valuti e promuova ogni iniziativa affinché:

- 1) Gli Uffici del Genio Civile, attraverso un'adeguata organizzazione, siano in grado di assicurare la definizione in tempi brevi delle pratiche autorizzative relative ai calcoli strutturali già depositati alla data di pubblicazione della sentenza de quo.
- 2) Venga promosso dal Governo regionale un confronto a livello istituzionale Stato – Regioni per l'avvio di un percorso finalizzato al raggiungimento di un provvedimento di snellimento delle procedure, che consenta, nelle more del rilascio della necessaria autorizzazione del Genio Civile, l'avvio delle opere sotto la responsabilità del professionista Direttore dei Lavori.

Quanto sopra senza, comunque, ledere il valore fondamentale della pubblica incolumità, che non può comportare alcuna differenziazione in ambito territoriale, contemperando esigenza di tutela con quella di snellimento, da tempo avvertiti, visti i vari e numerosi interventi legislativi operati da altre Regioni in tal senso.

- 3) L'emanazione di una circolare attuativa da parte degli organi a ciò preposti che fughi ogni dubbio circa la legittima possibilità di proseguire l'esecuzione di lavori già avviati ex art. 32 LR 7/2003 prima della pubblicazione sulla G.U.R.I. della Sentenza della Corte Costituzionale.

Catania, 30 Novembre 2017

Ing. Giuseppe Piana
Presidente ANCE Catania

Ing. Giuseppe Platania
Presidente ordine degli Ingegneri della provincia di Catania

Arch. Alessandro Amaro
Presidente ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Catania

Dott. Paolo Nicolosi
Presidente Collegio dei Geometri della provincia di Catania